



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 82 del 30/07/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS n. 44 del 14.03.2019, in riferimento agli adempimenti da effettuarsi "prima dell'attuazione" delle azioni di piano.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11.50, nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
1 - BERTOLASO FABRIZIO	- Sindaco		X	
2 - ALLEGRI GIANDOMENICO	- Assessore	Vicesindaco	X	
3 - PRINCIPE ELEONORA	- Assessore		X	
4 - TRIVELLATI NICOLA	- Assessore		X	
5 - MONTRESOR MARCO	- Assessore		X	
6 - CASTELLANI MARTA	- Assessore	Esterno	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proponente: GIANDOMENICO ALLEGRI

Oggetto: **Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS n. 44 del 14.03.2019, in riferimento agli adempimenti da effettuarsi "prima dell'attuazione" delle azioni di piano.**

Premessa.

Con delibera consiliare n. 32 del 12.07.2018 è stata adottata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi – Regolativa, successivamente poi approvata dal Consiglio Comunale giusta delibera n. 33 del 25.03.2019, cui ha fatto seguito la delibera 34 del 04.04.2019, di presa d'atto degli elaborati finali di Piano, come integrati e/o modificati a seguito delle osservazioni accolte in sede di approvazione.

Il percorso – iter tecnico amministrativo della Variante prevedeva, tra l'altro, la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della stessa, procedura attivata e completata con l'acquisizione del parere della competente Commissione Regionale n. 44 del 14.04.2019, con il quale è stato accertato che la Variante 2 non determina effetti significativi sull'ambiente.

Il procedimento di verifica, sviluppatosi secondo le indicazioni dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, ha comportato (come previsto dalla normativa) la consultazione della Autorità Ambientali (indicate dal Comune) quali soggetti competenti in materia, tra i quali è stata individuato anche il Comando della 1^a Regione Area dell'Aeronautica Militare, in ragione della presenza sul territorio di un rilevante insediamento militare aeroportuale.

L'esito delle consultazioni ha fatto emergere la necessità di approfondire taluni questioni che, pur non sostanziali rispetto alla sostenibilità ambientale del piano adottato, risultavano comportare almeno potenzialmente, effetti inibitori sull'attuazione delle scelte urbanistiche effettuate.

In tale senso la citata Commissione Regionale ha ritenuto che andassero approfondite alcune problematiche prescrivendo che "prima dell'attuazione" (cioè prima della realizzazione degli interventi previsti) si provvedesse a :

- 1) *verificare che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche dedicate aree individuate dal "Piano di emergenza comunale";*
- 2) *ottemperare a quanto indicato nel parere dell'Aeronautica Militare – Comando della 1^a Regione Aerea.*

In particolare l'Aeronautica Militare aveva infatti evidenziato che :

1. *In merito a quanto richiesto con il foglio in riferimento a), non si ravvisano al momento interferenze né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Tuttavia, atteso l'alto livello in cui si colloca la Verifica di Assoggettabilità, e considerate anche le ristrette tempistiche imposte per la conclusione dell'iter approvativo, non è stato possibile per il Comando 3° Stormo, in conoscenza, valutare in maniera completa ed esaustiva gli effetti e le ricadute nei confronti degli interessi istituzionali di questa F.A.; pertanto l'Ente ha espresso l'esigenza che il Comune di Sommacampagna contatti direttamente il predetto Stormo , nelle successive fasi di definizione e adozione del Piano di Intervento operativo.*
3. *Per quanto sopra, Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra **a condizione che il Comando 3° Stormo venga interessato costantemente e puntualmente dal Comune di Sommacampagna.***

Alla luce di tali prescrizioni l'Ufficio Urbanistica, nelle fasi immediatamente successive all'approvazione del P.I. e prima dell'avvio delle procedure di approvazione dei progetti / piani urbanistici attuativi (P.U.A.) in esso previsti, con nota prot.

22850 del 07.10.2019, ha avviato la procedura di verifica ed ottemperanza alle prescrizioni dell'Aeronautica Militare, il cui esito è descritto nell'allegata Relazione Tecnica di supporto al presente provvedimento.

In essa viene puntualmente illustrato sia l'esito delle verifiche condotte in stretta collaborazione dal locale Comando del 3^a Stormo dell'Aeronautica Militare, ma anche il parere finale del Comando della Regione Aerea, nota del 27.05.2020 prot. 10958 (vedi successivo riquadro), dal quale emerge in particolare che gli interventi di mitigazione previsti nelle Tav. 2.2 e 2.4 dell'Ambiente del P.I. approvato *risultano in contrasto con la necessità di dover garantire la vigilanza e la sicurezza dell'infrastruttura militare.*

1. *Con il foglio a seguito lo Scrivente aveva ribadito l'opportunità che avvenissero contatti diretti fra Codesto Comune e il Comando 3° Stormo al fine di una completa valutazione degli effetti e delle ricadute del Piano degli Interventi in oggetto con gli interessi di questa F.A.*
2. *Atteso che si è verificato quanto sopra, sentito il parere del Comando locale, dal quale è emerso che sussistono alcune previsioni pianificatorie che interferiscono con le aree del Demanio della Difesa, si esprime quanto segue:*
 - a) *nulla contro alla realizzazione della nuova viabilità di accesso da sud all'abitato di Caselle (Scheda Progetto n. 18 – Tavola n. 1.2 della Zonizzazione – sc. 1:5.000 pagg. 42 e 43 del relativo fascicolo documentale) fatto salvo il buon esito del protocollo d'intesa, in corso di definizione, per la cessione di parte delle aree aeroportuali inserite nella citata Scheda di progetto;*
 - b) *gli interventi di Mitigazione degli Impatti Aeroportuali - art. 50 delle Norme Tecniche (Tavole n. 2.2 e 2.4 – Tutela dell'Ambiente – sc. 1:5.000) risultano in contrasto con la necessità di dover garantire la vigilanza e sicurezza dell'infrastruttura militare.*

Tale PRESCRIZIONE comporta l'impossibilità di realizzare tali interventi di mitigazione che, si ricorda, discendono dalle previsioni del P.A.T. in quanto connessi ed inseriti nella relativa V.A.S. (Allegato C del Rapporto Ambientale).

In tal senso deve però essere ricordato l'esito della procedura Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del "Master Plan dell'Aeroporto Valerio Catullo", svoltasi in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, all'intero della quale, giusta delibera consiliare n. 21 del 15.03.2016, era stata sollevata la problematica afferente all'equilibrio ambientale del territorio connesso con le previsioni della V.A.S. del P.A.T., in relazione proprio all'obbligo di realizzare tali mitigazioni, come richiamato ed indicato nell'Osservazione n. 4 inserita nella predetta delibera.

Ed in relazione a ciò, il Consiglio Comunale aveva espressamente richiesto la CONFERMA e l'inserimento di tali mitigazioni tra quelle da prescriversi obbligatoriamente, in sede di V.I.A., per la sostenibilità dell'infrastruttura aeroportuale, in aggiunta a tutte quelle già previste e proposte dal gestore aeroportuale.

Nella Relazione Tecnica di accompagnamento, in relazione all'Osservazione 4 si legge (pag. 12) :

"Ne discende quindi che lo stato attuale dell'infrastruttura è già stato oggetto di Valutazione Ambientale, per altro non contestata (la Soc. di Gestione che ha osservato sul piano – vedi n. 29 del II° Periodo pag. 81/82/83 della D.G.R. citata - n. 556/2013 di ratifica regionale del PAT- sul presupposto che il progetto di Piano avrebbe violato proprio l'Accordo allegato al P.A.T. in riferimento alla bozza di Master Plan all'epoca elaborato, poi sostituito dall'attuale progetto) e quindi le MITIGAZIONI in esso previste sono divenute per questo Comune parte integrante e sostanziale delle strategie di mitigazione ambientale del territorio, con possibili effetti negativi sull'attuabilità delle previsioni urbanistiche del piano stesso per la frazione di Caselle e quindi con potenziale gravissimo danno per la comunità locale."

Sempre in relazione al procedimento di V.I.A., va anche ricordato il parere del Comitato Tecnico Regionale, che dopo aver esaminato il progetto e preso atto delle Osservazioni pervenute, tra cui quelle sopra citate di questo Comune, ha espresso PARERE FAVOREVOLE al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale positivo, dopo aver preso atto (pag. 4/46) che dall'analisi della pianificazione urbanistica in atto *"non emergono incompatibilità con il PAT del Comune di Sommacampagna, le cui norme obbligano a realizzare, lungo il perimetro dell'infrastruttura aeroportuale, interventi di mitigazione dell'impatto acustico tramite barriere vegetali o rilevati (che dovranno essere integrati / modificati in seguito all'esito dello studio di Impatto Ambientale).*

In tale quadro di riferimento va evidenziato anche che la Commissione Nazionale V.I.A., relativamente alle citate previsioni del P.A.T., ha espresso, con parere n. 2303 del 10.02.2017 (pag. 6), la seguente valutazione :

"- dall'analisi del rapporto di coerenza del Masterplan con lo strumento pianificatore in esame non emergono incompatibilità;

*- le norme tecniche di attuazione del P.A.T. (art. 8.y) fissano comunque l'obbligo di realizzare, lungo il perimetro dell'infrastruttura, interventi di mitigazione dell'impatto acustico aeroportuale mediante costruzione di barriere antirumore vegetale ovvero rilevati con vegetazione. Tali interventi, definiti nel P.A.T. utilizzando quali dati input le curve isolivello LVA preliminari e non approvate dalla Commissione Aeroportuale, si considerano non utili allo stato attuale. **Gli***

interventi di mitigazione / compensazione dovranno essere stabiliti nelle sedi idonee sulla base delle risultanze del presente Studio di Impatto Ambientale.”

La Commissione ha quindi concluso i lavori con, tra le altre, la seguente prescrizione :

“2 – Si definisca un Accordo Territoriale coordinato da ARPAV tra l'ENAC, il Gestore aeroportuale, la Provincia di Verona e i Comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca nel quale precisare la coerenza degli interventi previsti dal MasterPlan rispetto ai Piani di Assetto del Territorio (PAT) dei singoli Enti locali. Nell'Accordo dovranno essere condivise le tipologie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di mitigazione e o compensazione ambientale”, che è stata inserita nel DECRETO di Compatibilità Ambientale n. 191 del 27.07.2017 e nel relativo Quadro Prescrittivo (art. 2).

Alla luce di quanto sopra, la prescrizione del Decreto Ambientale 191/17 è **l'unico riferimento utile per la verifica di sostenibilità ambientale dell'infrastruttura aeroportuale, sia nello stato attuale che in quello futuro ed, in ogni caso, fino al completamento degli interventi di potenziamento – ampliamento previsti nel MasterPlan.**

Conseguentemente, decade ogni dubbio sulla sostenibilità delle previsioni del P.A.T. anche in assenza della realizzazione delle fasce di mitigazione ambientale in esame, **ferma restando la necessità che la normativa e cartografia del P.A.T. e (ora) anche del P.I., vengano opportunamente adeguate con stralcio di tali indicazioni ed inserimento dei riferimenti al MasterPlan approvato ed alla relativa V.I.A..**

L'allegata Relazione Istruttoria dell'Ufficio Urbanistica conclude che **“Pertanto in relazione a quanto illustrato e pur in pendenza del dovuto adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (P.A.T. e P.I.) al Decreto Ambientale n. 191 del 27.07.2017, si ritiene che sia stato OTTEMPERATO alla prescrizione imposta dalla Commissione Regionale VAS con parere V.A.S. n. 44 del 14.03.2019 relativamente ai rilievi dell'Autorità Ambientale consultata (Aeronautica Militare)”.**

Per quanto riguarda invece la prescrizione afferente alla possibile interferenza degli ambiti oggetto di variante con le aree inserite nel “Piano di Emergenza Comunale”, l'Ufficio Urbanistica ha provveduto ad una disamina delle aree previste nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile (approvato con delibera consiliare n 39 del 30.09.2013) ed in particolare dell'aggiornamento dello stesso datato 13.12.2013 (Allegato 2)

Nella seguente Tabella ne sono illustrate le risultanze :

Verifica interferenze con Aree di Emergenza del Piano Protezione Civile - Anno 2013						
Tabella Aree di Emergenza - Tavola "Allegato 2"				Analisi delle Interferenze con Schede Progetto P.I.		
n. Area	Tipologia Area	Ubicazione	Descrizione	Motivazione		
				si / parziale - n.	no	
1	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via A. Doria		X	Area confermata come parcheggio e verde del PUAC-16
2	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via Foscolo		X	Area confermata come parcheggio e verde del PUAC-5
3	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via Zomer		x	Area confermata come parcheggio e verde - Cimitero Capoluogo
4	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via Zanella		x	Area confermata come parcheggio del PUAC-26
5	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via Chiesolina	parziale - Scheda 17		L'area rientra parzialmente parte nell'ambito regolato dalla Scheda Progetto 17, parte è utilizzata come parcheggio privato
6	Area di ricovero della popolazione	Custoza	Campo sportivo di Custoza		x	Area è confermata nell'uso previsto
7	Area attesa della popolazione	Custoza	Parcheggi di via Nuova		x	Area confermata come parcheggio
8	Area di ricovero della popolazione	Custoza	Area verdi di via Nuova		x	Area confermata come verde
9	Area ammassamento soccorritori	Sommacampagna	Area comunali di via Cesarina		x	Area confermata come zona per servizi di interesse comune
10	Area di ricovero della popolazione	Sommacampagna	Area impianti sportivi e parco Villa Venier		x	Area confermata nell'uso indicato
11	Area di ricovero della popolazione	Caselle	Area impianti sportivi		x	Area confermata nell'uso indicato
12	Area di ricovero della popolazione	Caselle	Area impianti sportivi		x	Area confermata nell'uso indicato
13	Area attesa della popolazione	Caselle	Parcheggio via S. Giovanni XXIII		x	Area confermata come parcheggio del PUAC-21
14	Area attesa della popolazione	Caselle	Area verde - giardini		x	Area confermata nell'uso a verde e giardini
15	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio via La Malfa		x	Area confermata come parcheggio del PUAC-4
16	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio e verde via Orsa Minore		x	Area confermata come parcheggio e verde del PUAC-22
17	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Area parcheggio divisa De Gasperi		x	Area confermata come parcheggio del PUAC-2
18	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Area parcheggio di via Moro		x	Area confermata come parcheggio del PUAC-3
19	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Piazza Carlo Alberto		x	Area confermata nell'uso indicato (verde e parcheggio)
20	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Area via Don Tramonte		x	Area confermata nell'uso indicato (verde e parcheggio)
21	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Parcheggio impianti sportivi		x	Area confermata nell'uso indicato
22	Area attesa della popolazione	Sommacampagna	Area via Campagnol - Scuole		x	Area confermata nell'uso indicato

Come emerge dalla Tabella, delle 22 Aree di Emergenza individuate nel Piano di Protezione Civile vigente, solo la n. 5 – “Parcheggio di via Chiesolina” risulta essere parzialmente interferita dalla Scheda Progetto n. 17.

Dall'approfondimento di tale potenziale criticità è tuttavia emerso che, in realtà, trattasi di una “parziale interferenza” che è il risultato di una “carenza” di definizione grafica di due ambiti diversamente definiti e non conflittuali poiché :

a) l'Area di Emergenza corrisponde ad un piazzale utilizzato per la sosta temporanea degli avventori del ristorante esistente (tratteggio rosso);

b) il perimetro della Scheda Progetto (bordo blu tratteggiato) è finalizzata alla “possibilità, previo accordo di individuare un ambito di atterraggio crediti edilizi”.

Tale sovrapposizione non determina “l’incompatibilità” tra le previsioni in esame, in quanto l’ambito di intervento è finalizzato all’atterraggio dei “crediti edilizi” ed è estremamente ampio e non preclude il mantenimento dell’area di emergenza poiché la superficie di “atterraggio” non può superare il 10% di quella complessiva dell’ambito.

Pertanto in relazione agli accertamenti condotti ed in OTTEMPERANZA al parere V.A.S. n. 44 del 14.03.2019 è possibile affermare che NON SUSSISTONO INTERFERENZE OSTATIVE tra gli ambiti di intervento previsti dalla Variante 2 al P.I. e le aree individuate nel “Piano di Emergenza Comunale”.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 44 del 14.03.2019 relativo alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi e preso atto delle prescrizioni in esso dettate “da assolversi” prima della fase di attuazione;

Vista la Relazione Istruttoria del 24.07.2020, che si allega a supporto tecnico alla presente proposta di delibera;

Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 267/2000

SI PROPONE

- ✓ di dare atto che tutto quanto in premessa illustrato costituisce motivazione e supporto del presente Atto deliberativo con riferimento alle verifiche condotte in relazione alle prescrizioni della Commissione Regionale V.A.S. n. 44 del 14.03.2019 “da assolversi” prima della fase di attuazione;
- ✓ di dare atto che sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, come descritte nella Relazione Istruttoria del 24.07.2020, allegata a supporto tecnico della presente proposta di delibera, è stato accertato che:
 - è stato OTTEMPERATO alla prescrizione imposta dalla Commissione Regionale VAS con parere V.A.S. n. 44 del 14.03.2019 relativamente ai rilievi dell’Autorità Ambientale consultata (Aeronautica Militare)
 - è stata verificata l’insussistenza di INTERFERENZE OSTATIVE tra gli ambiti di intervento previsti dalla Variante 2 al P.I. e le aree individuate nel “Piano di Emergenza Comunale”.
- ✓ di ritenere conseguentemente che nulla – osta all’attuazione degli interventi previsti nella Variante n. 2 al Piano degli Interventi – Regolativa, fermo restando il rispetto delle PRESCRIZIONI imposte dalla medesima Commissione Regionale per la “fase di attuazione”.

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS n. 44 del 14.03.2019, in riferimento agli adempimenti da effettuarsi "prima dell'attuazione" delle azioni di piano.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

con voti favorevoli espressi in forma palese all'unanimità,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS n. 44 del 14.03.2019, in riferimento agli adempimenti da effettuarsi "prima dell'attuazione" delle azioni di piano.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 27/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAOLO SARTORI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30/07/2020

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Fabrizio Bertolaso

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tommaso D'Acunzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/07/2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE
Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- ⊗ Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tommaso D'Acunzo